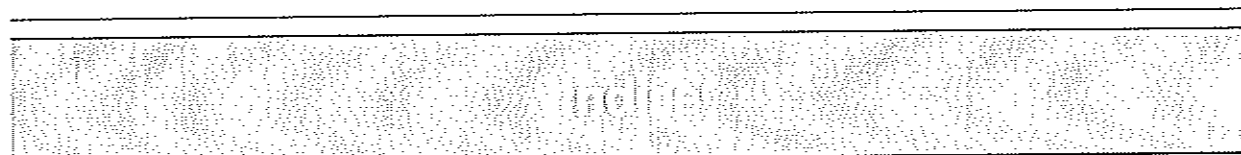




*Lario reti gas S.r.l.
Bilancio d'esercizio
al 31.12.2017*



Identità aziendale	pag. 3
Struttura Societaria	pag. 6
Organi Sociali	pag. 8
Relazione sulla gestione	pag. 10
Prospetti contabili di bilancio	pag. 69
Nota Integrativa	pag. 74
Relazione del Sindaco Unico	pag. 114
Relazione Società di Revisione	pag. 121



15/01/2018 15/01/2018

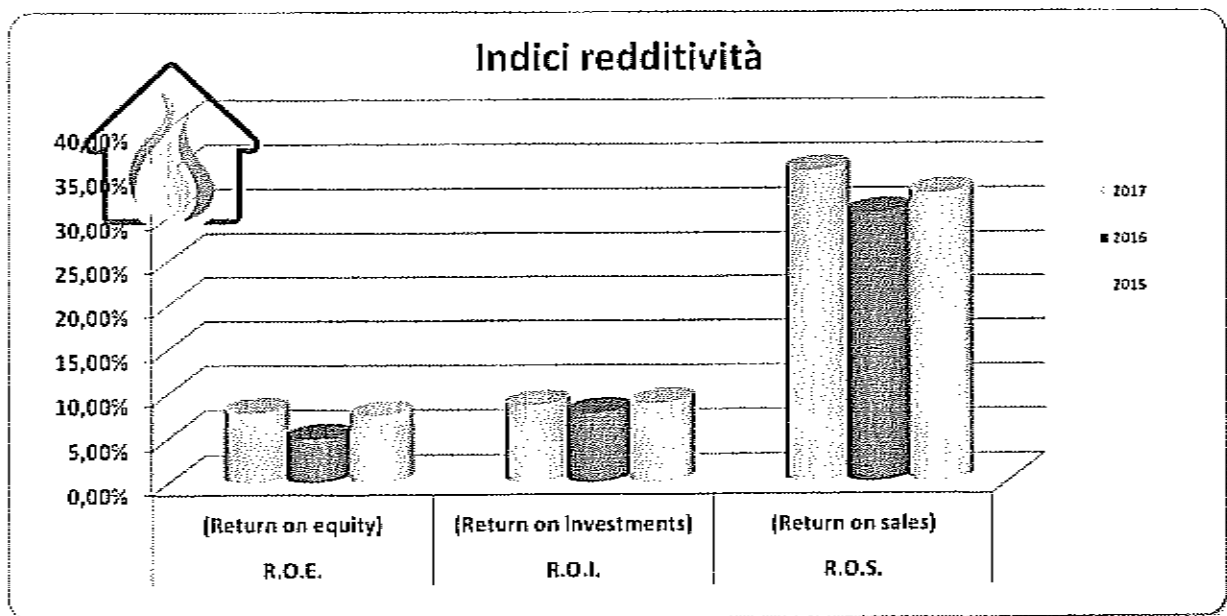
Volumi distribuiti (mc)	164.400.104	167.308.896	170.177.843
Numero punti di riconsegna di distribuzione	78.156	78.365	78.628
Rete Media Pressione (metri)	192.807	194.522	194.522
Rete Bassa Pressione (metri)	612.859	613.858	614.483
Cabine di riduzione I salto (numero)	9	9	9
Cabine di riduzione II salto (numero)	152	152	152

Totale ricavi (ricavi delle vendite e prestazioni + altri ricavi)	14.655	14.650	17.115
Margine Operativo Lordo	6.061	6.535	6.408
Reddito Operativo	4.037	3.763	4.398
Utile netto	2.767	1.880	3.156

Disponibilità liquide (compreso cash pooling)	3.024	5.659	6.325
(Indebitamento per finanziamento soci e terzi)	0	0	0
Totale (Indebitamento)/disponibilità finanziaria netta	3.024	5.659	6.325
Investimenti	2.232	1.980	2.103

Ricavi per dipendente (Euro/nr.)	317.212	311.702	356.569
Chiamate per pronto intervento (numero)	511	509	503
Nuove derivazioni di utenza (numero)	227	205	185
Numero reclami	10	5	7

Tutti gli indicatori confermano le prestazioni reddituali positive conseguite negli esercizi precedenti.





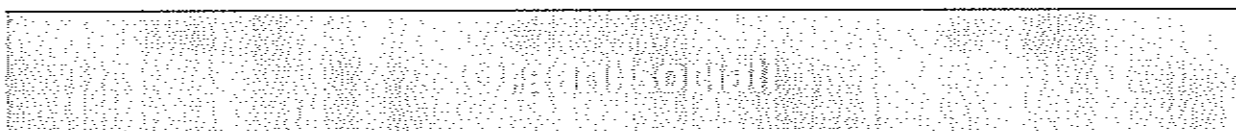
SEGNARE SOLO IL NOME

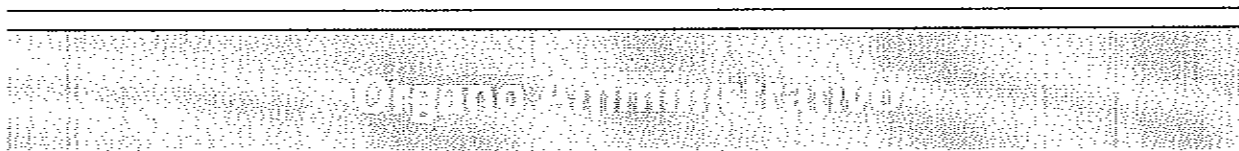
Il Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2017 risulta così posseduto:

Lario reti holding S.p.A.	100	18.911.850

La Società è interamente posseduta da Lario reti holding S.p.A. a seguito dell'acquisto della partecipazione di minoranza, pari al 4,32%, detenuta dalla Società Ausm S.p.A., avvenuto con atto del notaio Oggioni in data 12 dicembre 2012.

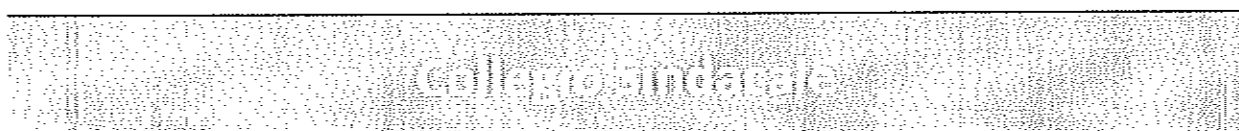
Nella stessa seduta la Società ha cambiato sia la ragione sociale, trasformandosi da "società per azioni" in "società a responsabilità limitata", sia la denominazione sociale, da "Adda Gestione Energia S.p.A." (AGE) in Lario reti gas S.r.l.





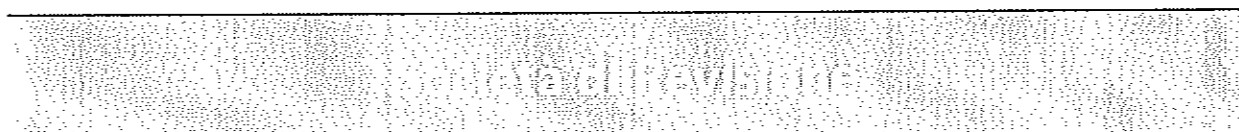
Dal 1 settembre 2013, la Società ha adottato la figura dell'Amministratore Unico.

Amministratore Unico Maurizio Crippa



Dal 1 settembre 2013, la Società ha adottato la figura del Sindaco Unico.

Sindaco Unico Nicola Fumagalli



Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.



REDAZIONE

Relazione sulla gestione

Spettabile Socio Unico,

sottoponiamo alla Sua attenzione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalla relazione sulla gestione della Società.

Tale relazione è redatta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 139/2015.

L'esercizio 2017 chiude con un utile netto pari a 3,16 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016 per effetto, da un lato, di minori accantonamenti a fondi rischi effettuati nell'esercizio e, dall'altro alle minori rettifiche fiscali intervenute nell'esercizio (si ricorda infatti che l'anno 2016 era stato caratterizzato da un adeguamento dei crediti per imposte anticipate a seguito della nuova aliquota IRES pari al 24%). E' proseguita la politica di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della Società in vista delle prossime gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Il patrimonio netto ammonta a oltre 40 milioni di euro e sono stati investiti 2,1 milioni sull'ammodernamento delle proprie infrastrutture, portando così il capitale investito netto a 34 milioni di euro.

La Società è divenuta operativa nel febbraio 2005, dopo la sottoscrizione del "Contratto di affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione gas naturale" con il Comune di Merate. Successivamente, in data 1 dicembre 2008, ha incorporato la Società Calolzio Gas S.r.l., gestendo così il servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Calolziocorte, Carenno ed Erve.

A gennaio 2013 la Capogruppo Lario reti holding S.p.A. ha provveduto alla riorganizzazione delle attività svolte dal Gruppo (progetto "Spin Off 2012"). Il progetto ha previsto una holding fornitrice di servizi amministrativi, finanziari, legali e di ITC alle Società controllate, con quest'ultime focalizzate sui rispettivi business. In particolare a Lario reti gas è stato conferito il ramo relativo al servizio di distribuzione del gas metano con i relativi assets e personale.

La struttura così generata risulta, per dimensioni e capacità finanziaria, adeguata a partecipare alle gare d'ambito; infatti le aziende che operano nel settore sono caratterizzate da una struttura in cui è elevata l'incidenza dei costi fissi legati, oltre che ai canoni di utilizzo delle infrastrutture, alla manutenzione delle reti ed impianti, frutto degli importanti piani di investimento necessari a

garantire la sostenibilità della tariffa riconosciuta dall'Autorità. La Società è stata inoltre in grado di mantenere soddisfacenti i propri indicatori reddituali e finanziari.

Condizioni operative

Le attività svolte sono da ricondurre a concessioni o affidamenti diretti e, come tali, soggette a una regolamentazione da parte dell'autorità pubblica di riferimento (ARERA), con riguardo sia alle modalità di gestione sia ai livelli tariffari praticati.

Attualmente la Società gestisce l'attività di distribuzione di gas naturale in 36 Comuni della provincia di Lecco: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Cortenova, Cremeno, Dervio, Dorio, Ello, Erve, Galbiate, Garlate, Introbio, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Moggio, Olginate, Pasturo, Perledo, Pescate, Primaluna, Premana, Suello, Taceno, Valgrehentino, Valmadrera e Varenna.

Le concessioni sono svolte in regime di proroga, in attesa che siano espletate le gare d'ambito previste per la zona LECCO 1 (a partire da ottobre 2018) e la zona LECCO 2 (a partire dal gennaio 2019). Per quanto riguarda la concessione relativa al Comune di Merate, la scadenza contrattuale è coincisa con il mese di gennaio 2017, in quanto acquisita a seguito di una procedura competitiva nel febbraio 2005. Anche per essa la concessione è in regime di proroga.

Lario reti gas distribuisce gas metano attraverso una rete che si estende per circa 809 chilometri e raggiunge quasi 79 mila clienti finali.

Il gas metano, prelevato dai gasdotti della rete nazionale SNAM, transita attraverso 9 cabine di primo salto per la riduzione da alta a media pressione, per la misura fiscale e per l'odorizzazione del gas ai fini della sicurezza di utilizzo.

Attraverso la rete a media pressione, il gas raggiunge le utenze industriali e produttive che per gli elevati consumi di gas richiedono un'elevata capacità di fornitura. Il gas, dopo il passaggio in 152 cabine di secondo salto per un'ulteriore riduzione della pressione, raggiunge la rete che distribuisce il metano alle utenze civili nelle vie dei Comuni e delle frazioni servite.

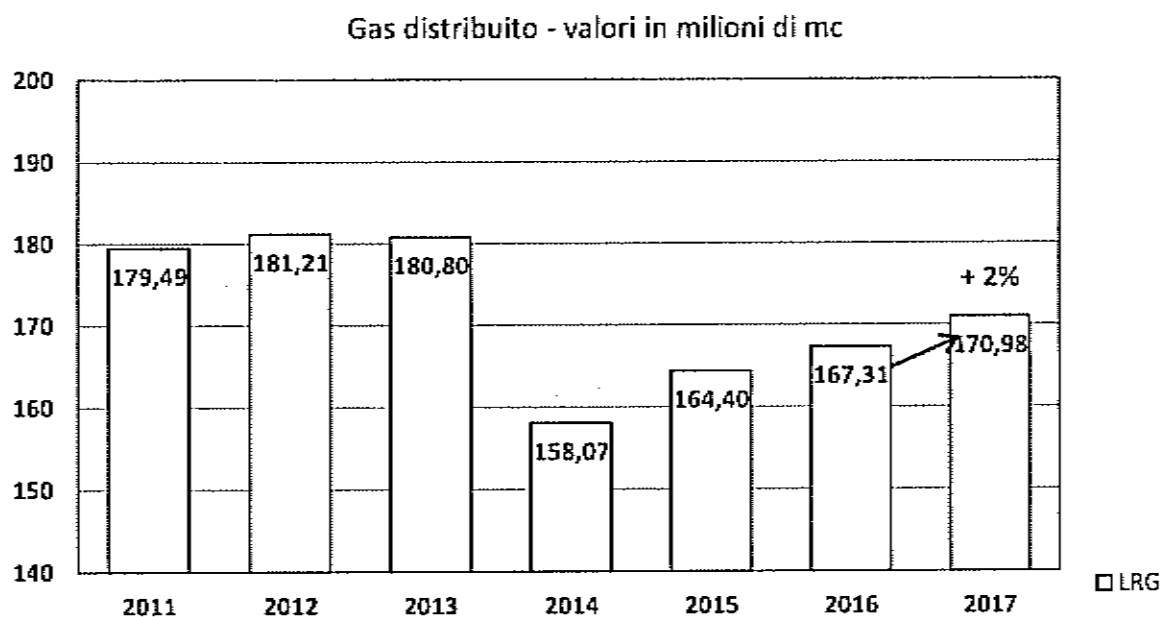
Qui, tramite allacciamenti d'utenza e contatori, ogni cliente riceve il servizio presso la propria abitazione. Negli ultimi anni, attraverso iniziative di project financing, la Società ha metanizzato quattro Comuni della Valsassina (Moggio, Taceno, Casargo e Premana) per un investimento totale di oltre 5 milioni di euro.

Per garantire la sicurezza del sistema distributivo della rete e degli allacciamenti, Lario reti gas S.r.l. effettua sistematicamente il controllo delle reti ricercando eventuali dispersioni di gas tramite un automezzo attrezzato con sistema laser computerizzato.

Ai fini di un monitoraggio continuo, gli impianti gas principali sono dotati di telecontrollo delle misure in campo ed eventuali allarmi sono trasmessi direttamente alla sede di via Fiandra a Lecco.

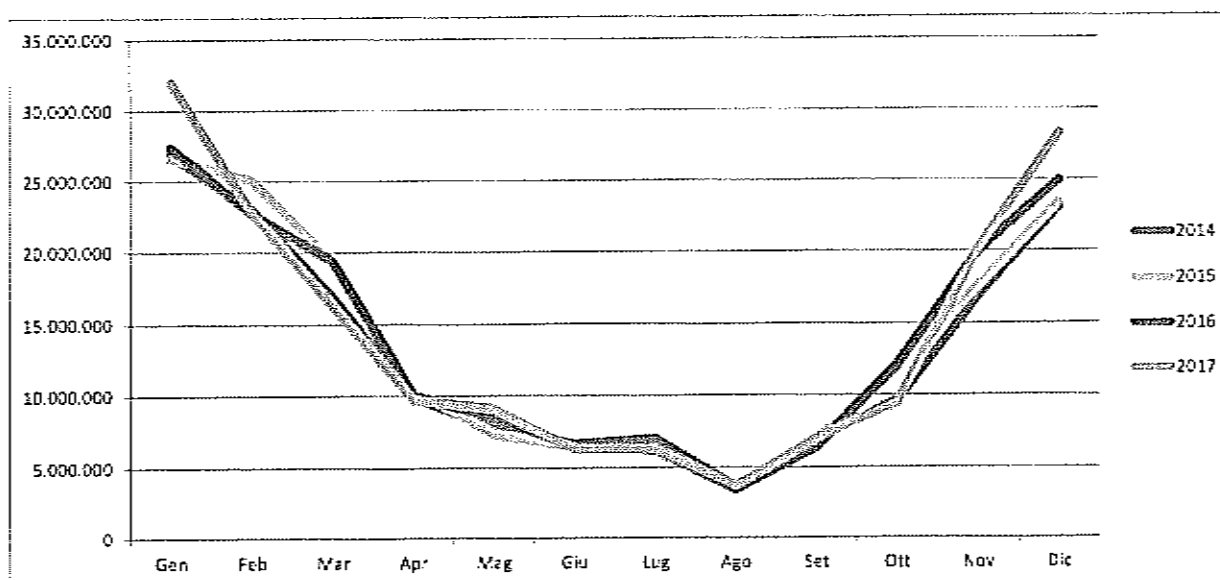
Per le segnalazioni di anomalie e di fughe del gas è attivo 24 ore su 24 un servizio di pronto intervento, attivabile chiamando un numero verde.

I volumi di gas naturale distribuiti nel corso del 2017 sono stati pari a 170 milioni di mc contro i 167 milioni di metri cubi distribuiti nel 2016, registrando un incremento del 2%, come evidenziato nel grafico sotto riportato.

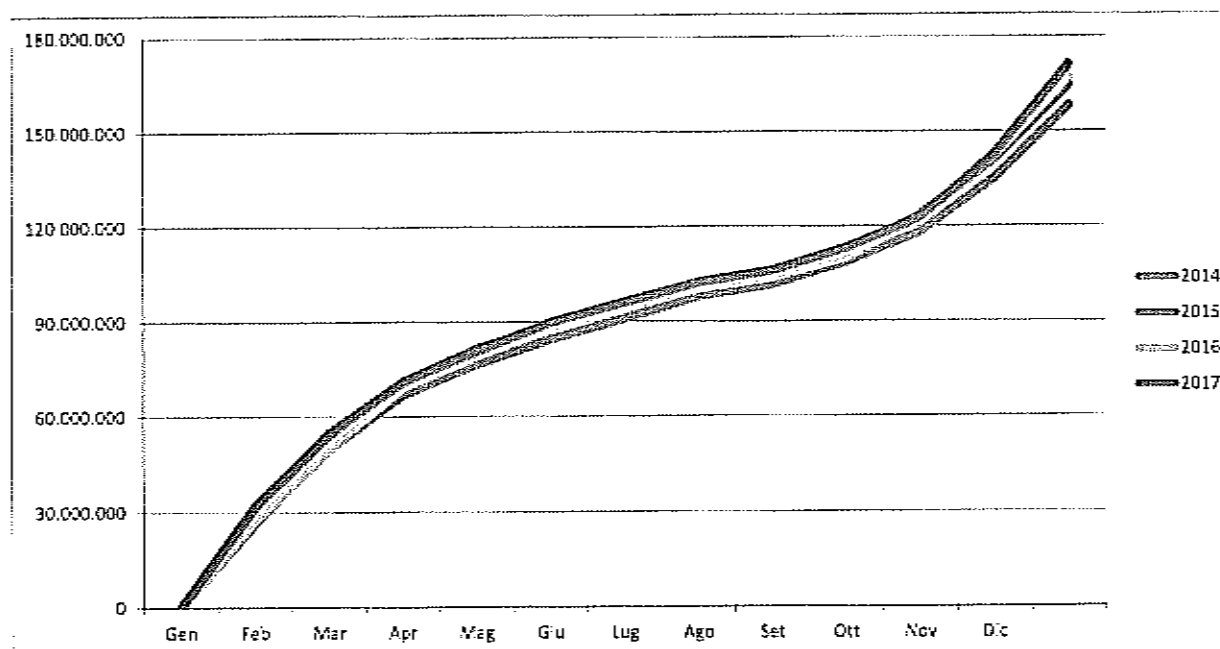


La variazione è da ricondurre principalmente a fattori climatici, ossia alle temperature più rigide registrate nei periodi invernali rispetto all'esercizio precedente.

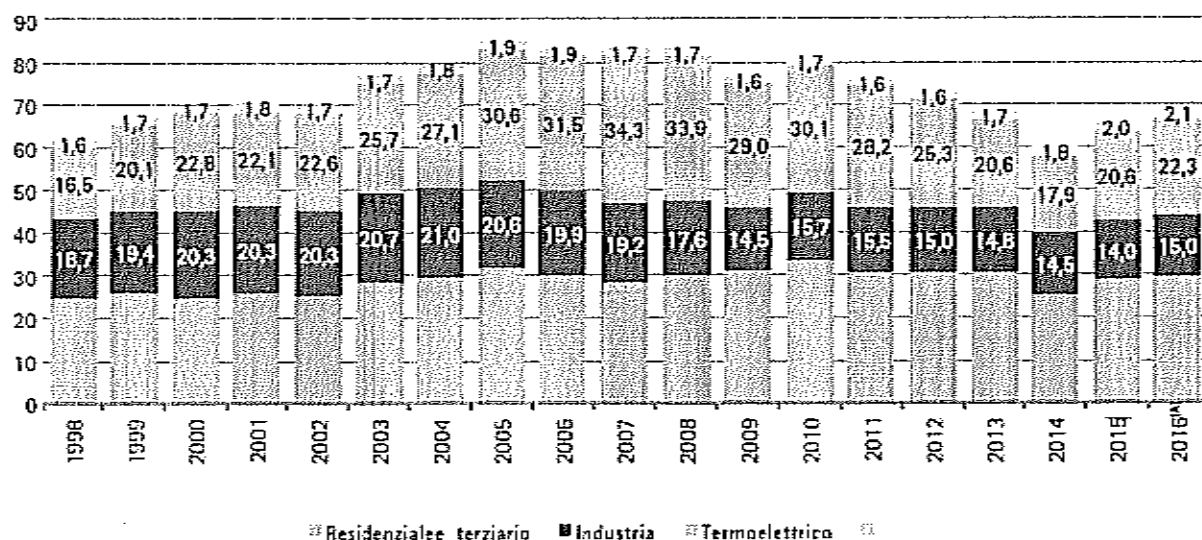
Distribuzione gas per mese



Distribuzione gas - progressivo gas mese



L'andamento della domanda e offerta del gas naturale nel periodo 1998 – 2016 è rappresentato dal grafico sottostante (fonte ARERA).



(A) Dati provvisori.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico, Bilancio energetico nazionale, vari anni.

Il fenomeno di contrazione dei volumi venduti, al quale si è assistito nell'ultimo quinquennio, si è attenuato, invertendo la tendenza, dal 2015.

I punti di riconsegna (PdR) ammontano alla fine dell'esercizio a 78.628, in aumento rispetto al dato registrato nel 2016, pari a 78.365.

Nel corso del 2017 sono aumentati gli operatori (players) che hanno operato sulle reti gestite dalla Società, passando da 87 a 96, indice dell'aumento della concorrenzialità che il mercato di vendita del gas naturale sta registrando. La tabella che segue individua i principali players.

	01/01/2017 - 31/12/2017				01/01/2016 - 31/12/2016		
	Società di vendita	N. Pdr 31/12/2017	% Volumi	Volumi (mc) Anno 2017	N. Pdr 31/12/2016	% Volumi	Volumi (mc) Anno 2016
1	ACEL SERVICES S.R.L.	61124	57,60%	58.483.445	61.858	57,71%	96.561.247
2	SHELL ENERGY ITALIA S.R.L.	80	9,05%	15.480.426	72	9,29%	15.544.770
3	EVEL ENERGIA S.P.A.	9633	6,10%	10.433.544	9.546	6,14%	10.271.337
4	EDISON ENERGIA S.P.A.	651	4,76%	8.174.596	879	2,62%	4.377.547
5	CP LOMBARDIA SRL	817	2,85%	4.927.063	723	2,77%	4.633.717
6	UNOGAS ENERGIA SPA	24	2,45%	4.180.445	31	2,43%	4.072.263
7	VM GAS S.P.A.	9	2,29%	3.923.711	19	3,12%	5.215.725
8	ENI GAS E LUCE S.P.A.	1693	1,65%	2.813.399	1.583	2,73%	4.574.497
9	REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A.	28	1,32%	2.253.672	30	0,67%	1.122.356
10	ENGE ITALIA S.P.A.	267	1,28%	2.181.679	254	0,37%	614.764
11	A2A ENERGIA SPA	211	1,20%	2.044.311			
12	SOBENERGY S.R.L.	78	1,10%	1.693.925	157	1,09%	1.818.093
13	AXPO ITALIA S.P.A.	229	0,81%	1.392.004	310	0,78%	1.312.502
14	SPIGAS SRL	335	0,70%	1.203.441	67	1,84%	3.077.596
15	EVMA S.P.A.	254	0,64%	1.092.063	187	0,66%	1.102.216
16	AUTOGAS NORD SPA	105	0,55%	943.028	78	0,39%	653.936
17	PROENERGY S.P.A.	21	0,54%	923.768			
18	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	47	0,46%	817.327	18	0,34%	561.206
19	DUFFERO ENERGIA S.P.A.	188	0,40%	676.475	182	0,38%	636.854
20	E.ON ENERGIA S.P.A.	359	0,39%	664.522	235	0,24%	409.704
21	METABERGIA S.P.A.	33	0,38%	643.197	36	0,22%	372.008
22	SMECOM S.R.L.	4	0,29%	498.676	4	0,28%	473.463
23	ATW ENERGY SRL	326	0,23%	360.066			
24	COLSAM ENERGIE S.R.L.	221	0,21%	363.500	201	0,41%	693.772
25	ENI S.P.A.	2	0,20%	350.024			
25	ALTRI OPERATORI (71)	1673	2,48%	4.234.535	1.895	5,50%	9.203.318
Totali		78.628	100%	170.977.843	78.365	100%	167.308.695

Dispositivi cartografici aziendali

Lario Reti Gas S.r.l. dispone di due sistemi cartografici: uno dedicato in particolar modo al disegno, all'archivio, al webgis e alla stampa di precisione delle tavole e uno dedicato alla pura simulazione di reti esistenti o in progetto. Entrambi i software sono in grado di eseguire simulazioni che essendo validate da due software diversi permettono di avere la sicurezza di calcolare valori il più possibile realistici.

Il primo sistema è in grado di integrarsi con la modellistica matematica e di interfacciarsi direttamente con sistemi di telerilevamento e supervisione. È organizzato secondo una logica di funzioni ed oggetti. Ospita alcuni modelli matematici di simulazione, ma si propone come "contenitore" per software che possono essere prodotti da terze parti. L'architettura del sistema è già predisposta per il collegamento con sistemi di supervisione, con database di tipo relazionale e con la cartografia del territorio. Si relaziona con uno dei più importanti programmi di disegno tecnico e, grazie al plotter professionale aziendale, consente di realizzare tavole personalizzate e molto precise.

Le potenzialità del prodotto non si riducono qui. Esso è infatti in grado di:

- "progettare" il territorio, ovvero formalizzarlo secondo regole predefinite e quindi: definire gli oggetti che lo compongono, definire la loro rappresentazione, definire i database e le tabelle collegate;
- definire ed abilitare gli utenti che si collegheranno alla banca dati: sono previsti diversi "livelli di accesso", sia sui dati che sulle funzionalità del sistema;
- memorizzare ed editare con procedure guidate e "controllate" gli oggetti della banca dati;
- generare automaticamente la "topologia" del territorio;
- accedere alla banca dati formulando interrogazioni sia di tipo spaziale che SQL o con proprietà grafiche degli oggetti;
- eseguire operazioni di analisi spaziale.

Le procedure di simulazione sono completamente integrate con la gestione cartografica.

Gli algoritmi di riconoscimento topologico, di convergenza e di calcolo consentono di effettuare l'analisi funzionale di reti gas con un numero praticamente illimitato di nodi, rami e maglie. La soluzione del sistema è garantita per qualsiasi configurazione topologica e la gestione delle componenti che caratterizzano il funzionamento di una rete è interattiva.

L'interfaccia relativa alle simulazioni consente di:

- gestire con modalità guidate le reti tecnologiche, ovvero inserire e modificare gli oggetti secondo le metodologie tipiche dei gestori di reti;
- integrare nella base dati georeferenziata i database aziendali (bollettazione, archivio utenti, archivio interventi di manutenzione, archivio misure in rete, ecc.);

- utilizzare funzionalità di ricerca topologica (valvole che intercettano una tubazione, utenti collegati ad un tratto di rete, ecc.);
- simulare il funzionamento delle reti in pressione (gas in bassa, media e alta pressione);
- progettare reti in pressione;
- collegare il modello di simulazione con sistemi di acquisizione real-time (S.C.A.D.A.).

Il database è visualizzabile su internet tramite un webgis integrato nel programma. Tale sito internet è totalmente personalizzabile ed è quindi programmato su misura per le necessità dei tecnici Lario Reti Gas. L'intera rete, gli impianti, le cabine utenza, i misuratori e molte altre informazioni sono disponibili sulla rete interna aziendale per i tecnici e chiunque ne abbia bisogno senza dover passare dall'ufficio cartografia.

Il quadro normativo generale di riferimento

Negli ultimi anni il quadro normativo del settore è stato modificato, dando attuazione alla riforma che prevede l'affidamento del servizio attraverso gare per ambito territoriale minimo. Nel 2011/2012 sono stati emanati alcuni decreti ministeriali che hanno dato attuazione ad alcune deleghe e ad alcuni indirizzi previsti dalla legislazione.

In particolare:

- 1) con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2011, emanato di concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, e con successivo Decreto del 18 dicembre 2011 sono stati identificati i Comuni appartenenti a ciascun ambito (c.d. Decreti Ambiti);
- 2) con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2011 sono state dettate disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, (c.d. Decreto Tutela Occupazionale);
- 3) con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 (in vigore dal 12 febbraio 2012) è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (c.d. Decreto Criteri).

L'emanazione dei Decreti Ministeriali ha contribuito in modo fondamentale a dare certezza al contesto competitivo entro il quale gli operatori si muoveranno nei prossimi anni, ponendo le premesse affinché il processo di apertura del mercato, avviato con il recepimento delle Direttive europee, possa produrre concretamente i benefici auspicati.

Il primo Decreto Ambiti ha definito in 177 il numero degli ambiti territoriali minimi prevedendo tra l'altro che, dalla data di entrata in vigore, l'affidamento del servizio possa avvenire esclusivamente attraverso gare bandite per ambito territoriale minimo. In tal modo i singoli Comuni ed enti locali non possono più procedere singolarmente all'affidamento.

Il Decreto Tutela Occupazionale ha un duplice obiettivo: in primo luogo fornire una tutela occupazionale ai lavoratori del settore della distribuzione del gas in relazione ai possibili cambiamenti di gestione indotti dalle gare, e in secondo luogo garantire la continuità della gestione in capo a maestranze esperte, salvaguardando con ciò i livelli di sicurezza e qualità del servizio.

Il Decreto dispone infatti che il gestore entrante sarà obbligato ad assumere una quota dei dipendenti del gestore uscente in proporzione al numero di utenti delle concessioni messe in gara. Qualora gli addetti da trasferire comportino il superamento del rapporto minimo di 1 addetto ogni 1.500 utenti, la stazione appaltante potrà prevedere nel bando di gara un rapporto inferiore, purché sia motivato.

Il Decreto dispone inoltre che il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto sia soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto e immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, sia riguardo ai trattamenti fissi e continuativi che agli istituti legati all'anzianità di servizio.

In caso di esubero è poi contemplata l'applicazione degli ammortizzatori sociali legalmente previsti per i lavoratori delle imprese a capitale interamente pubblico e degli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe, come ammesse dalla normativa vigente.

Il Decreto è stato sostanzialmente elevato a normativa di rango primario in virtù del richiamo contenuto nell'art. 37, comma 3, del D.L. 83/2012 (convertito con modificazioni in Legge 134/2012). Inoltre, stante il carattere di obbligatorietà erga omnes, quanto sopra descritto non rientra tra gli elementi di valutazione dell'offerta.

Il Decreto Criteri (n. 226/2011) definisce aspetti fondamentali riguardanti le gare, quali i soggetti che dovranno bandire la gara, assumendo la qualifica di stazioni appaltanti, le tempistiche di indizione delle gare per ciascun ambito territoriale, i requisiti che debbono possedere i soggetti partecipanti e infine i criteri di aggiudicazione.

Il Decreto contiene diversi allegati, tra cui il bando tipo (con i relativi allegati) e il disciplinare tipo che dovranno essere adottati.

Il Decreto si occupa inoltre di questioni preliminari, quali ad esempio la determinazione dei valori di rimborso spettanti ai gestori uscenti, colmando alcune lacune normative precedenti.

Con riguardo alla definizione dei valori di rimborso il Decreto, pur facendo salvi i criteri di valutazione consensualmente concordati tra le parti, definisce dei dettagli applicativi, prevedendo che per i valori di ricostruzione a nuovo si faccia riferimento ai prezziari per lavori edili e per installazione di impianti tecnologici delle Camere di Commercio locali o, in assenza di questi, agli analoghi prezziari regionali. Per i componenti specifici della distribuzione si prevede che siano utilizzati i prezziari emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per la valutazione degli investimenti oppure, in ultima istanza, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

Il Decreto definisce inoltre le vite utili da utilizzare per la determinazione del valore di degrado delle varie componenti della rete e degli impianti.

Per quanto riguarda la situazione di regime, i valori di rimborso sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 14 comma 8 del Decreto Letta, riformulato in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 93/2011 (attuazione delle Direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato dell'Energia Elettrica ed il Gas).

La nuova normativa prevede che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso degli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore.

Nella situazione a regime, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in

corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.

L'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 93/2011 ha infine stabilito che l'Autorità di Regolazione, per Energia Reti e Ambiente limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, debba riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso determinato nel primo periodo e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località previsti dalla regolazione tariffaria. Grazie a questa novità normativa, gli aggiudicatari della prima gara d'ambito potranno recuperare in tariffa la differenza tra il valore di rimborso pagato per acquisire la proprietà degli impianti in gestione, che generalmente risponde alla nozione di valore industriale residuo, e il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini tariffari che, come precedentemente indicato, rappresenterà sostanzialmente anche il valore di rimborso cui avrà titolo alla scadenza della concessione. Peraltro – secondo quanto stabilito dal Decreto Criteri – il gestore entrante potrà rinunciare in tutto o in parte al realizzo di tale differenza, offrendola sotto forma di sconto tariffario ai clienti finali, la quale rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'offerta economica della gara d'ambito.

Sul punto merita un richiamo l'ultimo DCO dell'ARERA relativo alla prossima regolazione tariffaria. Il documento, attualmente privo di valenza precettiva, prevede una disciplina che, se confermata, risulterà estremamente penalizzante per i gestori uscenti (soprattutto per quelli c.d. incumbent, cioè titolari della maggioranza dei PDR dell'ambito). Nello stesso, infatti, si prospetta una "diversità di trattamento" relativamente al prospettato recupero tariffario del "delta VIR-RAB". In estrema sintesi, si prevede il pieno riconoscimento di tale differenza (al netto dello "sconto" offerto in gara) solo per i gestori entranti che siano diversi dagli uscenti. Ciò sul presupposto che, solo questi ultimi, sosterebbero materialmente l'onere finanziario relativo. Le associazioni di categoria hanno già fermamente contestato detto meccanismo che, del resto, pare affetto da gravi illegittimità (violazione del D.lgs. 93/2011 e dei principi sulle gare pubbliche).

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che al già citato articolo 37 ("Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale") chiarisce i soggetti ammessi alle gare per ambito territoriale. In particolare, dispone che i soggetti già titolari degli affidamenti o delle concessioni di

distribuzione del gas possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni territoriali.

E' consentita, inoltre, anche la partecipazione dei soggetti affidatari diretti di soli servizi pubblici locali "diversi" dalla distribuzione del gas naturale.

A completamento della disciplina, vanno evidenziati i provvedimenti di cui sotto:

- Delibera AEEGSI 407/2012/R/GAS, che ha fissato i "criteri per la definizione del corrispettivo unitario per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" entro il tetto massimo di 600 mila euro.
- Delibera AEEGSI 532/2012/R/GAS, che ha stabilito i format di comunicazione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione e degli impianti del gas naturale;
- Il D.M. 05/02/2013 che ha approvato il testo del Contratto Tipo;
- Determinazione n. 2/2013 del 7 giugno 2013, con la quale l'ARERA ha definito l'elenco dei documenti che le stazioni appaltanti dovranno inviare all'Autorità ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Decreto Criteri (bando e disciplinare di gara e alcuni allegati relativi a questi, tra cui il contratto di servizio e le linee programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, corredate dall'analisi costi-benefici), lo schema di nota che le stazioni appaltanti dovranno inviare all'ARERA per giustificare eventuali scostamenti dal bando e dal disciplinare di gara tipo e la scelta dei punteggi da attribuire alle offerte.

Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. Decreto del Fare), all'articolo 4 ha dettato alcune novità rilevanti in materia di gare d'ambito, prevedendo, in particolare, che:

- 1) i termini introdotti dall'articolo 3 del DM 12 novembre 2011 n.226 (Regolamento Criteri) in merito allo svolgimento delle attività propedeutiche alle gare d'ambito (selezione stazione appaltante ed emissione bando di gara) sono da intendersi di natura perentoria ed il prospettato intervento della Regione per avviare la procedura di gara in caso di mancato rispetto dei suddetti termini avverrà nominando un commissario ad acta;
- 2) le date limite dei primi due scaglioni di gare, qualora tali termini siano già scaduti o in scadenza entro ottobre 2013, sono prorogate di 4 mesi. In qualsiasi caso il termine per l'intervento della Regione in assenza della nomina della stazione appaltante non potrà essere precedente al 1 gennaio

2014. Decorso i 4 mesi dalle scadenze di cui sopra, se la Regione non ha nominato un commissario ad acta sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a nominarlo;

3) per gli ambiti dove non è presente il capoluogo di provincia, la nomina della stazione appaltante avviene tramite votazione a maggioranza qualificata di un numero di Comuni che rappresenti almeno i due terzi del PDR d'ambito;

4) nel caso in cui le scadenze, così come prorogate dal Decreto del Fare, non vengano ulteriormente rispettate, il 20% degli oneri spettanti annualmente ai Comuni a seguito della gara (canoni annui) sarà invece versato dal gestore subentrante alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al fine di ridurre le tariffe di distribuzione dell'ambito;

5) viene stabilita la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico di emanare linee guida volte a semplificare il calcolo del valore di rimborso degli impianti, in conformità con l'articolo 5 del Decreto Criteri.

In data 9 agosto 2013 il Parlamento ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto del Fare. La legge di conversione ha confermato le disposizioni del Decreto, prevedendo, in aggiunta, di prorogare di ventiquattro mesi le date limite previste dal Decreto per gli ambiti territoriali minimi in cui almeno il 15% dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 giugno 2013, n. 134, emessa a seguito dell'eccezione di costituzionalità sollevata dal TAR di Milano, ha dichiarato legittimo il blocco delle gare gas comunali introdotto dall'articolo 24, comma 4, del D.lgs. n. 93/2011.

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state apportate variazioni significative al Decreto Letta 164/2000 con l'emanazione del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, "Destinazione Italia" (convertito nella legge 9/2014) che ha modificato alcune disposizioni relative ai criteri di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale rilevanti ai fini dell'affidamento tramite gara delle concessioni per la gestione del servizio. In particolare, è stata introdotta una differente metodologia di calcolo del valore di rimborso spettante ai titolari degli affidamenti e concessioni cessanti qualora non sia desumibile negli accordi contrattuali tra Comune e gestore: il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti emanato le "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale". Le modalità operative previste dalle Linee Guida per la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente tengono conto delle specifiche

caratteristiche dei componenti dell'impianto e del contesto territoriale in cui è installato. Gli obiettivi principali delle Linee Guida sono:

- a) fornire, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, modalità operative per la valorizzazione industriale delle reti che, nel rispetto delle norme, rappresentino un giusto equilibrio fra le esigenze delle imprese uscenti, che dovessero cedere la rete in seguito alla gara, e quelle dei clienti finali e dell'impresa vincitrice della gara d'ambito;
- b) ridurre il contenzioso tra gestore uscente e Ente locale concedente che rappresenta gli interessi dei clienti finali e della futura impresa aggiudicataria della gara;
- c) limitare le risorse complessive da parte degli Enti locali e imprese e, nello stesso tempo, aumentarne l'efficacia, concentrando le risorse nella verifica dei dati di input più importanti, nella corretta applicazione delle Linee guida;
- d) abbreviare di conseguenza i tempi per la preparazione della gara;
- e) aumentare la trasparenza e l'omogeneità di applicazione, pur tenendo conto delle specificità locali importanti;
- f) dare una ragionevole certezza alle imprese uscenti;
- g) facilitare la verifica da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del DL 145/2013.

In contemporanea, a seguito dell'approvazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di qualità e tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), l'Autorità, con delibera 367/2014/r/gas completava la regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito con riferimento, in particolare, alla definizione della componente della tariffa a copertura della differenza tra VIR e RAB, come previsto dal decreto legislativo 93/2011. Tale provvedimento ha apportato modifiche significative alla delibera 573/2013 e relativo allegato TUDG (RTDG 2014-2019).

Per quanto concerne gli oneri di gara la norma dispone, al fine di agevolare la partenza delle procedure di gara, l'anticipo della spesa da parte del gestore uscente, che la recupererà dal subentrante comprensiva degli interessi (il quale poi a sua volta recupererà tali oneri in tariffa).

La delibera 414/2014/R/gas ha introdotto disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB di cui all'oggetto pubblicata sul sito dell'Autorità e definisce

i valori di riferimento per la determinazione dei costi unitari benchmark da utilizzare nell'analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB di cui all'articolo 16, comma 1, delibera 310/2014/R/gas.

Con riferimento alle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione, la scadenza del primo blocco di gare che era prevista per l'11 luglio 2014 è stata posticipata di otto mesi dal decreto legge Competitività (termine ultimo 11/3/2015). Tale decreto ha inoltre posticipato di sei mesi le scadenze del secondo, del terzo e del quarto gruppo, nonché di 4 mesi quelle del quinto e del sesto gruppo di ambiti.

In data 14 luglio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro degli Affari Regionali e Autonomie n. 106 del 20 maggio 2015, recante modifiche al decreto 12 novembre 2011 n. 226 riguardante i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Tra le modifiche più significative si segnalano:

- 1) le disposizioni concernenti la valorizzazione del rimborso degli impianti da applicarsi in caso di insussistenza di specifici accordi tra le parti intervenuti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 226/2011, che riprendono in larga parte quanto già previsto dalle "Linee Guida";
- 2) l'aumento della soglia massima dell'importo dei corrispettivi annui che possono essere offerti in gara agli enti locali. Soglia elevata dal precedente 5% della quota parte del vincolo dei ricavi tariffari a copertura dei costi di capitale di località, all'attuale 10%;
- 3) la disciplina di alcuni importanti aspetti tecnico-economici relativi agli investimenti di efficienza energetica oggetto di offerta, concernenti la valorizzazione degli importi da riconoscere agli enti locali ed il riconoscimento della copertura dei costi al gestore che realizza gli interventi e matura i connessi titoli di efficienza energetica.

Le principali novità riguardano, invece, il trasferimento di porzioni di rete a titolo oneroso dal gestore uscente al gestore entrante e l'introduzione della possibilità che le stazioni appaltanti possano presentare i dati relativi al VIR e alla RAB, funzionali alle valutazioni degli scostamenti da parte dell'Autorità, con riferimento al 31 dicembre dell'anno t-2 anziché del t-1. È stata anche introdotta, nell'ipotesi di inerzia dei Comuni nell'acquisizione dei dati, la possibilità per le stazioni appaltanti di sostituirsi ai primi nei rapporti con il gestore.

Con la Deliberazione 407/2015/R/gas del 30 luglio 2015 sono state aggiornate le norme che disciplinano gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie di differenze tra VIR e RAB superiori al 10% e le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto legge 145/13 denominato "Destinazione Italia". In particolare, ai fini del calcolo dello scostamento VIR/RAB è stato recepito il caso di porzioni di rete di proprietà del gestore uscente ma soggette a devoluzione gratuita, alla scadenza naturale, a favore dell'ente locale concedente.

Nel corso del 2016 le date limite individuate nel Regolamento gare, sono state ulteriormente modificate, con la legge 21/16. In particolare, la legge 21/16 prevede, all'articolo 3, comma 2-bis, ulteriori rinvii rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione in analisi.

Con la delibera 344/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha introdotto una ulteriore semplificazione nell'iter di analisi degli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e il valore regolatorio degli asset (RAB), che risulta complementare rispetto alla semplificazione che dovrebbe apportare l'approvazione del disegno di legge "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" - AC 3012 B (ddl concorrenza).

Le semplificazioni si applicano solo ai casi in cui l'Ente locale possa dimostrare l'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, ai fini della valutazione del VIR. Sono esclusi i casi in cui siano state applicate alcune disposizioni delle Linee guida 7 aprile 2014 in combinazione con valutazioni basate su accordi riportati nelle concessioni o in convenzioni tra le parti. Al contrario, le semplificazioni non si applicano per valori di rimborso relativi alle reti di distribuzione situate nel Comune dell'ambito con il maggior numero di punti di riconsegna e negli altri Comuni dell'ambito con oltre 100.000 abitanti e con oltre 10.000 punti di riconsegna.

Nei casi in cui si applicano tali semplificazioni, l'Ente locale deve limitarsi a rendere disponibile la documentazione di dettaglio su richiesta dell'Autorità.

Inoltre, con deliberazione 613/2017/R/com l'Autorità ha avviato quattro procedimenti per l'attuazione di interventi previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di separazione funzionale e contabile nel settore elettrico, di tariffe per il

servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Con il documento di consultazione 734/2017/R/gas, vengono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di attuazione delle *semplificazioni delle procedure di valutazione dei valori di rimborso (VIR) e dei bandi di gara*. Il documento esamina, inoltre, alcune questioni relative ai casi nei quali i valori delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori risultano disallineati rispetto alle medie di settore (c.d. RAB depresse).

In particolare, il DCO 734/2017/R/gas prospetta quanto segue:

- a. per semplificare l'iter di valutazione dei *valori di rimborso*, anche in relazione ai futuri riconoscimenti tariffari:
 - o la *definizione di schemi-tipo* da utilizzare per la certificazione, da parte degli Enti locali o dei soggetti terzi, della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune;
 - o l'identificazione di *specifici requisiti d'idoneità* del soggetto terzo certificatore, utili a consentire che il procedimento sia svolto in condizioni di maggior neutralità e non discriminazione: competenze professionali adeguate, requisiti di onorabilità, requisiti di indipendenza. Il soggetto terzo certificatore potrà essere persona fisica o persona giuridica. In ogni caso l'Ente locale, anche in ragione di esigenze di efficienza nell'azione amministrativa, potrà incaricare della certificazione direttamente la stazione appaltante;
 - o la definizione di modalità di *verifica* da parte dell'Autorità e delle relative tempistiche. L'Autorità svolgerà le verifiche garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara.
- b. per semplificare l'iter di valutazione *dei bandi di gara*, l'*introduzione di un percorso preferenziale* che riduca l'ambito delle verifiche individuate con la delibera 113/2013/R/gas. In tal caso, le stazioni appaltanti si limiteranno a rendere disponibile all'Autorità la documentazione strettamente necessaria per le verifiche relative:
 - o ai *valori di VIR e RAB* riportati nella documentazione di gara;

- o al rispetto dei criteri sulla ripartizione dei punteggi massimi tra i criteri e i sub-criteri di gara, fissati dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento;
 - o alla congruità delle analisi costi-benefici e delle condizioni minime di sviluppo.
- In relazione all'individuazione delle condizioni minime di sviluppo, l'Autorità richiama alcuni principi generali sui criteri di riconoscimento tariffario degli investimenti. In particolare viene precisato che nel contesto delle gare è socializzata in tariffa solo la parte dei costi relativa agli investimenti effettuati compatibile con le condizioni minime di sviluppo. La parte degli investimenti che eccede le condizioni minime di sviluppo è a carico dell'impresa nei limiti della soglia offerta (metri di rete) dalla stessa impresa in sede di gara e a carico del cliente per la parte che eccede tale soglia. Tali valutazioni sono effettuate a consuntivo sulla base del numero di clienti che effettivamente si connette alla rete. In linea generale, l'Autorità ritiene congruo che le condizioni minime di sviluppo della rete nelle aree non disagiate prevedano un limite non superiore a 10 metri per utente, e nelle aree disagiate un limite pari a circa 20-25 metri per utente.

In relazione alle RAB depresse, nel DCO 734/2017/R/gas l'Autorità segnala che, ai fini del confronto VIR-RAB, (nell'ottica di agevolare il calcolo dei valori rivalutati secondo i criteri parametrici definiti dalla stessa Autorità nella RTDG) procederà a pubblicare la stratificazione standard da applicare ai valori lordi delle immobilizzazioni, definita a partire da quella dei valori netti (di cui alla determinazione DIUC n. 4/2016), sulla base delle vite utili regolatorie.

Sempre in relazione ai criteri di rivalutazione delle c.d. RAB depresse a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito, rispetto alla richiesta di modificare i criteri fissati nella RTDG, l'Autorità illustra il proprio orientamento volto a confermare i criteri in vigore.

Infine, con la delibera 905/2017/R/GAS l'Autorità dà attuazione alle disposizioni della legge concorrenza (legge n. 124/2017) in relazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo nella regolazione percorsi semplificati per la valutazione degli scostamenti VIR-RAB e per la valutazione dei bandi di gara.

Il provvedimento, con riferimento agli scostamenti VIR-RAB, approva il *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito"* (Allegato A), nel quale vengono fatte confluire le disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/GAS, s.m.i..

Il Testo integrato chiarisce le modalità di determinazione dello scostamento VIR-RAB aggregato d'ambito e conferma gli orientamenti del documento di consultazione in relazione alle modalità di certificazione della sussistenza dei presupposti per accedere all'iter semplificato definito dalla legge concorrenza, con l'adozione di schemi-tipo (di prossima definizione da parte degli Uffici dell'Autorità) che dovranno essere utilizzati dagli Enti locali o di soggetti terzi per derogare all'obbligo di trasmissione all'Autorità degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% a livello di singolo Comune. Nell'ambito del Testo integrato sono inoltre indicati i requisiti relativi alle competenze professionali (da definire in dettaglio da parte degli Enti locali al momento della selezione), ai requisiti di onorabilità e di indipendenza del soggetto terzo certificatore, qualora tale ruolo non sia direttamente svolto dalla stazione appaltante per conto degli Enti locali concedenti.

Alla luce dell'introduzione di tali previsioni, il quadro regolatorio con riferimento alla valutazione degli scostamenti VIR-RAB prevede, quindi, tre regimi:

- a) regime ordinario individuale per Comune;
- b) regime semplificato individuale per Comune;
- c) regime semplificato d'ambito ex legge n.124/17

In relazione alla semplificazione dell'iter di valutazione dei bandi di gara, la delibera 905/2017/R/GAS approva il *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di iter di valutazione dei bandi di gara"* (Allegato B), che conferma quanto prospettato in consultazione con l'introduzione di un percorso semplificato, ulteriore rispetto all'ordinario, che riduce l'ambito delle verifiche da parte dell'Autorità.

Attualmente il quadro normativo e regolamentare per l'avvio delle gare gas deve ritenersi completo.

Nella provincia di Lecco gli ambiti che saranno affidati mediante gara sono due: Lecco 1 - Nord e Lecco 2 - Sud, in cui operano 4 operatori (Lario reti gas, Egea, 2i Rete gas, Italgas).

Il ruolo di Stazione Appaltante per l'Atem Lecco 1 - Nord, spetta al Comune di Lecco, mentre la Stazione Appaltante per l'Atem Lecco 2 - Sud è il Comune di Merate.

Le concessioni in essere della Società rientrano principalmente nell'ambito Lecco 1 - Nord. Unica eccezione è la concessione relativa al comune di Merate, ricompresa nell'Atem Lecco 2 - Sud, la quale ha avuto termine alla scadenza prevista a gennaio 2017.

Quadro regolamentare di riferimento

Nel seguito si evidenziano i tratti salienti delle principali tematiche oggetto dell'evoluzione normativa e regolatoria relative agli anni 2015 e 2016 per i diversi ambiti del business aziendale, a prescindere dagli impatti sulla Società.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68: "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (pubblicata nella GU n. 122 del 28 maggio), ha inserito nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis del "Delitti contro l'ambiente, che comprende i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica". I reati sono stati recepiti aggiornando il modello organizzativo che la Società ha adottato ai sensi della L. 231/01.

Unbundling funzionale: Lario reti gas S.r.l. adotta misure conformi alle norme del TIUF (Testo integrato di Unbundling Funzionale adottato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas naturale e il sistema idrico con la Delibera 11/07 e s.m.i) in merito agli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas. In particolare, con la delibera 296/2015/R/com del 22 giugno 2015, l'Autorità ha confermato l'obbligo di separazione funzionale dell'attività di distribuzione del gas naturale rispetto ad attività diverse, semplificando gli obblighi a carico dei distributori che hanno meno di 100.000 clienti allacciati alla rete di distribuzione come Lario reti gas srl. Le imprese di distribuzione del gas con meno di 100.000 clienti allacciati sono esonerate dagli obblighi di predisposizione del Programma Adempimenti e dei connessi adempimenti, tra i quali l'indicazione delle "misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività" e "gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del citato principio". La Società ha deciso di mantenere il Codice di Comportamento già adottato, in quanto lo stesso contiene le regole che il Gestore medesimo ed il Personale Coinvolto sono tenuti ad osservare per garantire il rispetto delle finalità della Separazione Funzionale.

Tra i nuovi obblighi introdotti dalla delibera 296/2015/R/com risultano di particolare rilevanza gli obblighi riguardanti la separazione della politica di comunicazione e di marchio delle imprese di distribuzione e di vendita, la separazione delle attività commerciali e di interfaccia con i clienti finali e le previsioni in tema di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili. Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 ad eccezione degli obblighi di separazione del marchio e